



Legge semplificazione 2025 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Nuove disposizioni in materia di interscambio dei pallets

FAI INFORMA 260/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La FAI di Torino informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre u.s è stata pubblicata la [legge 2 dicembre 2025, n. 182](#) intitolata “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*”.

Tra gli articoli previsti dalla legge, segnaliamo l’art 2 che introduce “*misure di semplificazione in materia di interscambio dei pallet*”, riscrivendo le analoghe disposizioni in materia contenute negli artt. 17bis e 17 ter introdotte nel 2022 durante la conversione in legge del [decreto legge 21 marzo 2022, n. 21](#).

Di seguito, riportiamo i testi dei nuovi artt. 17 bis e 17 ter del d.l 21/2022 come sostituiti dall’art. 2 della legge in esame, non prima tuttavia di aver evidenziato che, per quanto riguarda la gestione dei pallets da parte delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, si può ragionevolmente ritenere che non cambierà nulla rispetto ad oggi; anzi, a differenza della precedente formulazione, nel nuovo testo dell’art. 17 ter si fanno espressamente salve le disposizioni in materia contenute nell’art. 11 bis del d.lgs 286/2005, ribadendo quindi la prevalenza della disciplina speciale prevista per il vettore nella richiamata disposizione rispetto alla normativa generale sulla gestione dei pallets del d.l 21/2022 come modificata dalla legge di semplificazione.

Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni).

1. *Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato*

soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

- 2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:*

a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti):

piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;

b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;

d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che è scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione.

Essi devono avere i seguenti requisiti:

1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);

2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

4) *pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;*

5) *adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;*

f) *tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);*

g) *stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;*

h) *conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;*

Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet).

1. ***Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui e' avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.***
2. *Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.*
3. *In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che puo' essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla*

consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

7. *Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitoli, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.*
8. *Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.*
9. *Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.*
10. *I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.*
11. *I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.*
12. *Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.*
13. *Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;*

Riassumendo, in pillole, gli aspetti essenziali di queste due disposizioni:

- i soggetti che ricevono “pallet interscambiabili” a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – sono obbligati a restituire un uguale numero di pallet, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. La restituzione dei pallet deve avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una “distanza ragionevole”, la cui definizione è demandata alle linee guida previste dal nuovo comma 13 dell'articolo 17-ter in commento. La tipologia, la quantità e – a discrezione del proprietario dei pallet – la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate, secondo il testo novellato, nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi;

- il calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili viene affidato alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento (EPAL, EUR-UIC, e altri), che costituiscono i cosiddetti “Sistemi-pallet”;
- Il comma 3 dell’art. 17-ter, come modificato, dispone – da parte del soggetto obbligato alla restituzione – l’emissione del “buono pallet” digitale o cartaceo, quando sia impossibile procedere immediatamente all’interscambio. Per motivate ragioni organizzative e dimensionali (la cui specificazione è demandata alle linee guida previste dal nuovo comma 13 del medesimo art. 17-ter), su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, il proprietario del pallet predispone un buono cartaceo parzialmente precompilato, da completare e sottoscrivere contestualmente alla consegna dei pallet da parte del predetto soggetto che poi ne restituisce in copia originale al proprietario o committente. Tale buono è allegato ai documenti di trasporto;
- la mancata restituzione dei pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono comporta, per il soggetto obbligato, il pagamento del valore commerciale dei pallet non restituiti. Il possessore del buono è comunque tenuto a riconsegnarlo all’emittente, sia in caso di restituzione, sia in caso di pagamento del valore dei pallet stessi.

Oltre a questa disposizione, segnaliamo anche:

- l’art. 26 che introduce una disposizione con l’intento di semplificare il trasporto di animali vivi. In pratica viene introdotto un nuovo comma (il 4 bis) all’interno dell’art. 56 del c.d.s sui rimorchi, a norma del quale i rimorchi per il trasporto di cose (comma 2, lett. b)), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell’Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi;
- l’art. 45 sulla notifica delle denunce e querele di furto dei veicoli tramite sistemi informatici. In pratica si stabilisce che gli uffici delle Forze dell’ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell’archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco

informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA.